

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-876 del 22/02/2019
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME RABBI IN LOCALITA VIVAIO GIUMELLA IN COMUNE DI PREMILCUORE (FC) - RCHIEDENTE: CARADOSSI ROBERTO - USO: GUADO SOMMERGIBILE PRATICA: FC18T0017
Proposta	n. PDET-AMB-2019-913 del 22/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME RABBI IN LOCALITA' VIVAIO GIUMELLA IN COMUNE DI PREMILCUORE (FC)
RICHIEDENTE: CARADOSSI ROBERTO
USO: GUADO SOMMERSIBILE
PRATICA: FC18T0017

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

PRESO ATTO che con istanza, completa degli allegati tecnici, pervenuta in data 06/06/2018 e registrata al protocollo con PGFC/2018/9064 in medesima data, il Sig. Caradossi Roberto (C.F.: CRDRRT67H10D704N), residente nel comune di Premilcuore (FC), ha chiesto la concessione, per regolamentare l'uso delle aree demaniali fluviali, con spostamento di un tratto del corso fluviale per riportarlo nel percorso originario e la realizzazione di un guado sommergibile del fiume Rabbi in località Vivaio Giumella del Comune di Premilcuore (FC) avente una superficie complessiva di mq. 48, come rappresentati negli elaborati tecnici presentati nella domanda (FC);

DATO ATTO che:

1. la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 21/11/2018 del 27/06/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 2508 del 17/07/2018, trasmessa e registrata al protocollo Arpa PGFC/2018/11438 in medesima data, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13;
3. l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a seguito di sopralluogo effettuato da parte di tecnici dell'Ente Parco, dell'Area Romagna e da un esperto naturalista, ha convenuto di apportare delle modifiche al progetto originale di cui al nulla osta n. 2508 del 12/07/2018 per la realizzazione del guado sommergibile sul fiume Rabbi, della lunghezza complessiva di 16 metri realizzato con putrelle e della larghezza di 3,30 metri, con piano in acciaio “tipo pesa a ponte”, da realizzarsi in loc. Vivaio Giumella del comune di Premilcuore (FC);
4. il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in data 12/10/2018 con nota PGFC/2018/19701, ha inviato la pre – valutazione di incidenza ambientale per opere ricadenti all'interno dell'area del Parco in zona sic/zps IT 4080003 denominata “Monte Gemelli, Monte Guffone”. La pre – valutazione per la realizzazione di un guado sul fiume Rabbi rileva che non vi sono elementi significativi per una incidenza su habitat e specie e che, quindi, l'Ente Parco rilascia il Nulla Osta n°

201_2018 a condizione che siano rispettate le prescrizioni recepite nell'art. 6- bis del Disciplinare, parte integrante del presente atto;

5. l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 4763 del 21/12/2018 , trasmessa e registrata al protocollo Arpae PGFC/2018/21691 in data 27/12/2018, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13. Il nulla Osta n. 4763 del 21/12/2018 sostituisce integralmente l'atto 2508/2018. Il nulla osta è subordinato ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite all'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
6. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2019/27833 del 20/02/2019;
7. che l'occupazione di area demaniale è ubicata all'interno della zona sic/zps IT 4080003 "Monte Gemelli, Monte Guffone" del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

8. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 04/06/2018, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
9. ha presentato l'attestazione del bonifico eseguito allo sportello bancario del deposito cauzionale, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 di € 250,00 sul CCP 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 20/02/2019 ;
10. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 188,89 sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453, eseguito in data 20/02/2019 quale importo canone anno 2019;
11. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € **125,00** sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453, eseguito in data 21/02/2019, quale importo dovuto per le opere di cantiere in area demaniale per 24 mesi dalla data di adozione del presente atto.

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 ovvero fino al 31/12/2030 ai sensi degli artt. 17,lett. b), e 18 della L.R. n.7 del 14 aprile 2004 ;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

SU PROPOSTA del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente al Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere al Sig. Caradossi Roberto (C.F. CRDRRT67H10D704N), residente nel comune di Premilcuore (FC), la concessione **FC18T0017** per l'occupazione di un'area del demanio idrico con costruzione di un guado sommergibile sul fiume Rabbi della lunghezza complessiva di 16 metri realizzato con putrelle e della larghezza di 3,30 metri, con piano in acciaio "tipo pesa ponte", in loc. Vivaio Giumella del comune di Premilcuore (FC), secondo gli elaborati tecnici a supporto della domanda a firma del geologo Dott. Pierluigi Venturini di settembre 2018 (codice 03_17) e nell'elaborato cartografico e architettonico del 19.10.2018. Tale area è distinta nel NCT del Comune di Premilcuore al Fg. 44 antistante Mapp. 88;
2. **di autorizzare** l'occupazione in area demaniale con opere di cantiere per 24 mesi dalla data di rilascio della concessione;
3. di stabilire che i lavori saranno eseguiti in conformità agli elaborati tecnici di progetto a firma del Geol. Dott. Pier Luigi Venturini contenuti nel fascicolo istruttorio ed identificati con codice 3_17 in data settembre 2018 e nell'elaborato cartografico e architettonico datato 19.10.2018 A1;
4. **di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 ovvero fino al 31/12/2030;**
5. di stabilire che il deposito cauzionale, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche, è € 250,00 salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato ;
6. di stabilire che l'importo per le opere di cantiere è quantificato in **€ 125,00** per la durata di 24 mesi dalla data di decorrenza del presente atto;
7. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€ 188,89** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
8. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
9. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
10. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
11. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 4763 del 21/12/2018 che si consegna in copia semplice al concessionario;
12. di stabilire che il nulla osta idraulico è condizionato alla predisposizione e trasmissione, da parte del tecnico incaricato dal Richiedente, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, in via delle Torri, n 6 – Cap. 47121 – Forlì (FC), del progetto di cantiere per l'esecuzione dei lavori del guado, comprensivo di cronoprogramma, mediante disegni in scala tecnica e contenente, ove del caso, le rampe temporanee per l'ingresso e l'uscita dei mezzi di movimentazione terra dall'alveo, nonché le date di inizio e di fine dei lavori. **Il crono programma e il progetto di cantiere dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica, stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna e ad Arpae aoofc@cert.emr.it ;**

13. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche cui all'art. 13 L. 6/12/1991 n. 394 "legge quadro delle aree protette" e contenute nel Nulla Osta n. 201/2018 di rilasciato dalla Comunità del Parco Foreste Casentinesi a firma del Direttore che si consegna in copia semplice al concessionario;
14. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
15. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

16. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
17. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, non è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
18. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
19. contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
*Dr. Carla Nizzoli

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC18T0017 a favore del Sig. Caradossi Roberto (C.F. CRDRRT67H10D704N), residente nel comune di Premilcuore (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto per l'occupazione di un'area del demanio idrico che consiste un guado sommergibile del fiume Rabbi della lunghezza complessiva di 16 metri realizzato con putrelle e della larghezza di 3,30 metri, con piano in acciaio "tipo pesa ponte", da realizzarsi in loc. Vivaio Giumella del comune di Premilcuore (FC), come rappresentati negli elaborati tecnici a supporto della domanda a firma del geologo Dott. Pierluigi Venturini del settembre 2018 (codice 03_17) e nell'elaborato cartografico e architettonico codice A1 in data 19.10.2018). Tale area è distinta nel NCT del Comune di Cesena al Fg. 44 antistante Mapp. 88 ed è ubicata all'interno del Parco delle Foreste Casentinesi nella zona sic/zps IT 4080003 "Monte Gemelli, Monte Guffone".

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia consecutiva a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2030

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 188,89 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad €. 250,00.
4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il

canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del

Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico, N. 4763 del 21/12/2018, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

prescrizioni: 1. *“omissis la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*

2. *sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla concessione compresa quindi la determinazione della superficie demaniale che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;*

3. *L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati, nonché agli elaborati esecutivi di cantiere richiamati precedentemente. Il Direttore dei lavori dovrà presentare, a conclusione delle opere, dichiarazione di conformità al progetto concessionato. In particolare, il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevata questo Servizio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, dovrà essere preventivamente concesso dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì- Cesena;*

4. *I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze. È proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;*

5. *L'area a monte e a valle dell'attraversamento, per una lunghezza almeno pari a 10 metri, dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiali, detriti o rifiuti, che possano essere trascinati da eventuali piene, o dalla vegetazione, ai fini di favorire il naturale deflusso delle acque. La manutenzione e la pulizia del tratto di corso d'acqua è quindi a carico del Richiedente. Si intendono autorizzati e quindi*

oggetti a semplice comunicazione preventiva scritta i soli lavori di rimozione degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed

altra vegetazione e/o materiale che sia di ostacolo al libero deflusso delle acque;

6. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale demaniale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie al trasporto e alla collocazione del materiale riguardante tale intervento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.

7. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale e invernale, escludendo tassativamente il periodo 20 febbraio 12 agosto, per le quali dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 2.4 lettera B.1 e B.2 del Disciplinare Tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 SIC e ZPS (Deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del 18/05/2009) nel quale ricade l'area in trattazione. I materiali provenienti dal taglio di manutenzione della vegetazione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata a questa Agenzia (ASTePC) e all'amministrazione concedente ARPAE per le opportune prescrizioni.

CONDIZIONI GENERALI :

- a) Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;
- b) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito di pertinenza demaniale;
- c) E' compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, compresa quella prevista dalla L.R. n.11/2012 (fauna ittica) così come modificata dalla L.R n.2/2017, in relazione all'occupazione di che trattasi;
- d) Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
- e) Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;
- f) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
- g) Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);

- h) *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna-sede di Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente. Omissis"*

Articolo 6-Bis

PRESCRIZIONI VALUTAZIONE INCIDENZA

Il concessionario è vincolato al rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui alla procedura di Valutazione di Incidenza rilasciata dal **Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia – Romagna** con Nulla Osta n. 201/2018 del Parco delle Foreste Casentinesi e registrata al protocollo PGFC/2018/19701 in data 21/11/2018 subordinato alle seguenti prescrizioni:

1. *-“omissis.....Durante le operazioni di cantiere dovranno essere attuate tutte le misure volte a recare il minor disturbo possibile alla fauna e alla flora presenti, utilizzando preferibilmente sempre gli stessi accessi e la viabilità esistente e non effettuando lavorazioni nel periodo comprendente i mesi di aprile, maggio, giugno;*
2. *tutti gli interventi di taglio della vegetazione sulle sponde dovranno essere preventivamente concordati con il locale Comando Stazione del Reparto carabinieri del Parco;*
3. *le operazioni di cantiere dovranno essere il più rapide possibile e riguardare solo la sezione del corso d'acqua interessata dalla realizzazione del guado;*
4. *L'utilizzo delle macchine operatrici dovrà essere limitato alle sole fasi in cui la loro attività risulta indispensabile, al fine di limitare l'emissione di gas di scarico e di rumore;*
5. *durante la fase di scavo dovrà essere posta particolare attenzione che il terreno e la roccia di scavati non si disperdano nell'ambiente circostante;*
6. *Resta a totale carico del richiedente la manutenzione della nuova infrastruttura e la necessità di garantire la sua piena efficienza e sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative; laddove, per motivi ad oggi non prevedibili, la nuova infrastruttura determinasse problemi per normale deflusso delle acque del fiume Rabbi questo Ente si riserva la facoltà di dettare al richiedente ulteriori prescrizioni;*
7. *al termine dei cantieri, , tutte le opere provvisorie, le attrezzature, gli apprestamenti ed i materiali di cantiere, dovranno essere smantellati e rimossi e dovranno essere attuati tutti gli interventi di rimessa in pristino dello stato originale dei luoghi, laddove modificati dalle attività di cantiere e/o da opere temporanee; altri eventuali materiali estranei all'ambiente, quali plastiche , metalli, cementi, o provenienti da opere di demolizione, dovranno essere raccolti e recuperati e smaltiti nelle apposite sedi e nelle forme di legge;*
8. ***L'imminente inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Stazione Carabinieri "Parco" Premilcuore tel. 0543/956916 – 335/1604225 (cs.premilcuore@forestale.carabinieri.it – 043576.001@carabinieri.it)***
9. ***La validità del presente nulla osta coincide con quella degli enti autorizzativi e concessori di cui costituisce parere preventivo e vincolane, in assenza di questi, o di precise indicazioni temporali, il periodo di validità è comunque fissato in anni 3 (tre) dalla data di emissione. Omissis"***

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.